



Capitolato tecnico dell'assicurazione

ALL RISKS

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	15/12/2017
Alle ore 24.00 del :	31/12/2020

Frazionamento

Annuale

Descrizione del rischio / attività

La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia, concessione e deposito o in uso, per i quali l'Assicurato abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali l'Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività dell'Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni mobili".

Sono altresì compresi i beni di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura le strutture pressostatiche e simili.

I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

I Beni mobili si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

A titolo esemplificativo ma non limitativo la società assicurata svolge le seguenti attività:

- ✓ smaltimento dei rifiuti urbani
- ✓ smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi
- ✓ trattamento e valorizzazione dei rifiuti
- ✓ trattamento del percolato
- ✓ gestione dell'impianto di discarica di Rosignano Marittimo località Scapigliato
- ✓ produzione di energia da fonti rinnovabili, quali ad esempio il biogas
- ✓ manutenzione del verde pubblico
- ✓ disinfezione/derattizzazione.

DEFINIZIONI GENERALI

A valere per le tutte le Sezioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Broker incaricato	Assiteca S.p.A. - Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14 - filiale di Livorno Piazza Damiano Chiesa, 44 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Franchigia	L'importo prestabilito che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico e che viene detratto dal risarcimento.
Indennizzo/risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione.
Periodo assicurativo annuo	L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La quota in percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Società o Compagnia	La Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto.

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

1 - NORME VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA

Art. 1.1 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 1.2 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso per sinistro.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

Art. 1.3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà

immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

Art. 1.4 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza. In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

Art. 1.5 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.6 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di esaminare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 1.7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono esercitare la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 120 giorni prima di detta scadenza.

Art. 1.9 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

Art. 1.10 - Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

Art. 1.11 - Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le

rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società

Art. 1.12 - Clausola broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

Art. 1.13 - Informazione sinistri

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
 - a) sinistri denunciati;
 - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti;
 - f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

1.14 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.15 Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

1.15 Validità delle norme di polizza

Si intendono operanti unicamente le norme di cui al testo del capitolato tecnico di polizza per la copertura assicurativa indicato dall'Azienda Contraente in sede di gara integrato da eventuali varianti presentate dalla Società nell'offerta di gara anche nel caso in cui il presente documento risulti essere difforme.

Conseguentemente anche la firma apposta dal Contraente/Assicurato su moduli a stampa o su schede di polizza vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 1.16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

2 - NORME CHE REGOLANO L'INDENNIZZO – VALIDE PER LE SEZIONI DANNI DIRETTI, DANNI INDIRECTI E FURTO

Art. 2.1 - Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile.

Art. 2.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro; occulta, sottrae o manomette cose salvate o non sottratte; adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 2.3 - Titolarità dei diritti nascenti

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

Qualora le garanzie siano prestate per conto terzi, l'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 2.4 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa designata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle Parti, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, restando esclusa ogni solidarietà tra le Parti.

Art. 2.5 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, anche di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto alle disposizioni di cui agli Artt. Obblighi in caso di sinistro relativi alle singole Sezioni;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro;
- 5) determinare l'ammontare del danno secondo i criteri di valutazione di cui agli Artt. Determinazione del danno relativi alle singole Sezioni;
- 6) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da

redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4), 5) e 6) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 1), 2), e 3) sono liberatamene impugnabili dinanzi alla Magistratura ordinaria.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 2.6 - Assicurazione presso altri assicuratori

In caso di sinistro, se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ed è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 2.7 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

SEZIONE DANNI DIRETTI

DEFINIZIONI SPECIFICHE (VALIDE ANCHE PER LA SEZIONE FURTO)

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Beni mobili	<p><i>Macchinari ed Impianti specifici</i> Macchine, impianti, impianti produzione energia elettrica-termica da biogas, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento, di imballaggio, di pesa nonché di traino e di trasporto interno alle sedi aziendali, anche iscritti al PRA; serbatoi metallici e relative tubazioni; impianti fotovoltaici (compresi supporti, staffe, inverter e apparecchiature di controllo e rilevazione).</p> <p><i>Si intendono espressamente compresi nella definizione gli allestimenti dei diversi lotti della discarica di Rosignano M. loc. Scapigliato, costituiti da teli in HDPE e TNT e/o materiale diverso incluse spese di allestimento, installazione e posa in opera.</i></p> <p><i>Attrezzature ed arredamento</i> Attrezzi, scaffalature, banchi, mobilio e arredamento in genere, casseforti e armadi forti (esclusi i relativi contenuti), cancelleria, stampati, oggetti promozionali e/o campionari non pregiati; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, elettrodomestici; oggetti di vestiario ed indumenti in genere e quant'altro normalmente pertinente all'attività esercitata.</p> <p><i>Merci, scorte e materiali di consumo, imballaggi.</i></p> <p><i>Apparecchiature elettroniche</i> Apparecchi, macchine, sistemi od impianti elettronici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di elaborazione dati in genere e relative unità di gestione e periferiche, compresi supporti, accessori, componenti (a titolo esemplificativo e non limitativo: server, switch, routers, personal computer, monitor, videoterminali, stampanti, modem, scanner, plotter, etc.) comprese reti di interconnessione, impianti ausiliari o di collegamento, impianti di condizionamento, UPS (gruppi di continuità); • di rilevazione e controllo nonché di segnalazione e/o allarme, funzionali all'attività svolta (a titolo esemplificativo e non limitativo: telecontrollo, videosorveglianza, antintrusione, centraline di monitoraggio del traffico, dispositivi marcatempo e rilevatori di ingresso/uscita, rilevatori di fumi, della qualità dell'aria, di fughe di gas; compresi i relativi supporti dati e unità periferiche), anche posti all'aperto per la loro natura e specifica destinazione d'uso; • per ufficio (a titolo esemplificativo e non limitativo: macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatrici, affrancatrici, registratori di cassa, etc.); • di comunicazione (a titolo esemplificativo e non limitativo: centrali, impianti e apparecchi telefonici fissi, telefax, segreterie telefoniche, risponditori, centrali e apparati radioricetrasmittenti, apparati interfonici, etc.); • audiofonovisivi (es. televisori, lettori e registratori di supporti in genere, videoproiettori, videocamere, fotocamere, apparecchi e impianti per registrazione, apparecchi e impianti di amplificazione nonché, in genere, apparecchi, macchine, sistemi o impianti per la gestione e/o la registrazione e/o la riproduzione di immagini, suoni e luci); • di uso professionale o di studio o laboratorio (a titolo esemplificativo e non limitativo: teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, fonometri, , pese e bilance elettroniche,); • componenti elettronici degli impianti fotovoltaici e solari; <p>ed ogni altro apparecchio, macchina, sistema od impianto elettronico, d'ufficio e non. Sono comprese le Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, intendendo</p>
--------------------	---

	<p>tali le apparecchiature elettroniche che - per loro natura, costruzione e finalità d'impiego - sono atte ad essere normalmente trasportate e utilizzate in luoghi diversi, quali, a mero titolo esemplificativo e non limitativo: computers portatili (notebook, palmari, ecc.), apparecchi audiofonovisivi portatili, apparecchiature portatili di rilevazione e misurazione in genere (rilevatori della qualità dell'aria, rilevatori di fumi, di fughe di gas, teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, etc) telefoni cellulari e cordless, apparecchi radio ricetrasmittenti.</p>
	<p><i>Oggetti pregiati</i> Quadri, sculture, oggetti d'arte se di valore unitario non superiore ad euro 5.000,00.</p> <p><i>Valori</i> Denaro, titoli di credito e valori bollati, gioielli, metalli preziosi (oro, argento e platino), oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso, buoni pasto, tickets restaurant, buoni benzina, il tutto del Contraente/Assicurato o di terzi, ove il Contraente/Assicurato stesso ne sia in possesso, ne sia o non responsabile.</p> <p><i>Altri beni non indicati nella definizione di Fabbricati</i></p>
Cose particolari	Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Dati	Le informazioni logicamente strutturate elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi.
Franchigia	Importo prestabilito, detratto dal danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Fabbricati	<p>Le intere costruzioni edili, complete o in corso di costruzione, manutenzione o ristrutturazione, esclusa l'area su cui insiste il fabbricato, ma compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento, di segnalazione e comunicazione, impianti di allarme antifurto e antincendio, ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne, come pure altri impianti od installazioni, considerati immobili per natura o destinazione, al servizio del fabbricato (ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, rivestimenti, affreschi e statue); cabine elettriche, centrali termiche, box, strutture/coperture pressostatiche e tensostatiche, recinzioni, cancellate e mura, cortili e pavimentazioni, tettoie e altre pertinenze; ed escluso solo quanto indicato nella definizione di beni mobili.</p> <p>I fabbricati possono essere di proprietà del Contraente o in locazione e/o detenuti a qualunque titolo dal Contraente medesimo, comunque costruiti e ovunque ubicati, adibiti a qualsiasi uso e destinazione inerente o non inerente l'attività del Contraente, compresi i fabbricati di proprietà, in locazione e/o comodato, che questi abbia concesso in uso a terzi, indipendentemente dall'utilizzo cui vengono destinati.</p>
Limite di indennizzo	L'importo massimo, espresso in quota percentuale della somma assicurata o in cifra fissa, che la Società è tenuta ad indennizzare.
Primo rischio assoluto	Forma assicurativa in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione del disposto art. 1907 del Codice Civile.
Programmi in licenza d'uso	Sequenze di informazioni, non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

Serramenti	Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione dei locali.
Supporti dati	Il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.
Valore a nuovo	per i fabbricati (compresi quelli in locazione): la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area; per i macchinari: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Valore intero	Forma assicurativa che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Qualora al momento del sinistro venga accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato, l'Assicurato sarà risarcito in proporzione (art. 1907 C.C.).

NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Norme specifiche di Sezione che integrano le Norme generali che regolano l'assicurazione

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali, diretti e consequenziali causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque sia la causa, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.

Art. 2 - Esclusioni

1) La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a risarcire danni causati da:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;
- d) guasti meccanici ed elettrici propri del macchinario e delle attrezzature;
- e) graduale deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni assicurati, contaminazione, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso dalle condizioni contrattuali. Si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina, o dell'impianto stesso che hanno provocato il danno.
Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o la fermentazione;
- f) appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi;
- g) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni e la specifica sezione di copertura;
- h) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;
- i) inquinamento di aria, acqua, suolo;
- j) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;
- k) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, impianti e tubazioni nonché crollo e collasso strutturale, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- l) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione".

Tutto quanto sopra - punti da a) ad l) -, salvo che i danni siano provocati da un altro evento non altrimenti, e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Per i danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il Fornitore, la Società potrà, a proprio giudizio, esercitare il diritto di rivalsa.

2) Sono inoltre esclusi i seguenti beni o cose:

- a) veicoli iscritti al P.R.A., salvo specifica reinclusione;
- b) aeromobili e natanti;
- c) boschi, alberi, coltivazioni ed animali in genere;
- d) il suolo nelle ubicazioni assicurate ed il relativo valore;
- e) beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto/concessione con l'Assicurato.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Relativamente ai danni materiali, diretti e consequenziali alle cose assicurate causati da:

Art. 3 - Acqua condotta fuoriuscita a seguito di occlusione e/o rottura accidentale, anche se provocate da gelo, di impianti idrici (compresi quelli tecnici inerenti all'attività assicurata), igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di impianti di estinzione, pertinenti il fabbricato, ivi inclusi quelli interrati, compreso il traboccamento o rigurgito dei sistemi di scarico, la Società non indennizza i danni:

- 1) causati da umidità, stillicidio;
- 2) causati da traboccamento o rigurgito della rete fognaria pubblica;
- 3) relativamente al gelo:
 - a) a condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate;
 - b) da spargimento causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento, oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima dell'accadimento del sinistro.

La Società indennizza altresì le spese sostenute per la ricerca dell'occlusione e/o della rottura, comprese le spese sostenute per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato.

Agli effetti della presente condizione:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto con il minimo della franchigia indicati nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo";
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al limite di indennizzo indicato nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 4 - Colpa grave; la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi assicurati anche se determinati da colpa grave del Contraente/Assicurato.

Art. 5 - Eventi atmosferici quali: uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, vento e cose da essi trasportate, pioggia, grandine, neve, gelo, la Società non indennizza i danni:

- 1) da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
- 2) a cose all'aperto se non fisse per natura e destinazione;
- 3) a tettoie, capannoni presso statici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica per effetto di sovraccarico neve;
- 4) da penetrazione o infiltrazione di pioggia, grandine, neve attraverso porte, finestre, lucernari non adeguatamente chiusi;
- 5) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, e quanto in essi contenuto, per effetto di sovraccarico di neve;
- 6) lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

I danni alle cose poste sottotetto ai fabbricati assicurati sono indennizzabili solo se pioggia, grandine, neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra oppure da infiltrazioni di acqua piovana attraverso coperture, pareti, pavimenti e serramenti oppure a seguito di intasamento delle grondaie e dei pluviali o per insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni a carattere eccezionale.

Agli effetti della presente condizione:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto con il minimo della franchigia indicati nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo";
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al limite di indennizzo indicato nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 6 - Eventi sociopolitici, quali: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, la Società non indennizza i danni

- 1) causati da: interruzione di processi di lavorazione; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro; da alterazione od omissione di controlli e manovre;
- 2) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordinanze o disposizioni di Autorità, od in occasione di serrata;
- 3) avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi.

Inoltre la Società non indennizza, se originati da atti di terrorismo, i danni:

- 4) causati da contaminazione di sostanze biologiche o chimiche;
- 5) causati da guasti a linee di alimentazione.

Agli effetti della presente condizione:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto con il minimo della franchigia indicati nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo";
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al limite di indennizzo indicato nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 7 - Fenomeno elettrico, la Società indennizza i danni materiali e diretti a personal computer, impianti fotovoltaici, impianti, macchinari ed apparecchiature elettriche e/o elettroniche, apparecchi e circuiti compresi, anche per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 4 Assicurazione parziale - Norme specifiche che regolano l'indennizzo.

Agli effetti della presente condizione:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto con il minimo della franchigia indicati nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo";
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al limite di indennizzo indicato nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 8 - Inondazioni, alluvioni ed allagamenti; la Società indennizza i danni causati da fuoriuscita d'acqua e da quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi o bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno e quelli da allagamento verificatisi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua e da traboccamento o rigurgito della rete fognaria pubblica.

La Società non indennizza i danni a beni all'aperto se non fisse per natura e destinazione;

Agli effetti della presente condizione:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto con il minimo della franchigia indicati nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo";
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al limite di indennizzo indicato nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Art. 9 - Terremoto; si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.

Agli effetti della presente condizione:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto con il minimo della franchigia indicati nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo";
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al limite di indennizzo indicato nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

CONDIZIONI PARTICOLARI E AGGIUNTIVE

Norme integrative alle Condizioni sempre operanti.

Spese di demolizione, sgombero, rimozione, ricollocamento, ecc.

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire nella più vicina discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza..

La Società indennizza inoltre le spese sostenute per rimuovere, trasportare, conservare, ricollocare i beni mobili illesi qualora tali operazioni siano necessarie per eseguire le riparazioni delle cose assicurate danneggiate o distrutte a seguito di sinistro indennizzabile a termini di Sezione.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 4 Assicurazione parziale - Norme specifiche che regolano l'indennizzo.

Anticipo dell'indennizzo (valida anche per sezione Danni Indiretti)

Il Contraente/Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Beni dei dipendenti

Nelle partite assicurate si intendono compresi anche gli indumenti e gli oggetti personali dei dipendenti con esclusione di denaro, valori e oggetti preziosi con il limite di =10.000,00= € per sinistro e di =1.000,00= € per singolo dipendente.

Cose particolari

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia secondo le modalità che seguono.

1) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.

La Società indennizza le spese (costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche) effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro per il rifacimento di archivi, documenti, disegni registri, microfilm, fotocolor distrutti o danneggiati.

2) Schede, dischi, nastri e altri supporti informatici, programmi software per macchine meccanografiche, impianti ed apparecchiature elettroniche.

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati e dei programmi distrutti, danneggiati, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata, purché l'evento sia conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione.

Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o a centinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro 12 mesi dal giorno del sinistro, la società indennizza le sole spese sostenute per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 4 Assicurazione parziale - Norme specifiche che regolano l'indennizzo.

Crollo e collasso strutturale di fabbricati

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni subiti dai beni assicurati per effetto di crollo e collasso strutturale subiti dalle cose assicurate, conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.

Agli effetti della presente condizione:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto con il minimo della franchigia indicati nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo";
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al limite di indennizzo indicato nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Grandine su fragili

La Società, a parziale deroga della condizione sempre operante Eventi atmosferici, art. 5, indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica.

Agli effetti della presente condizione:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto con il minimo della franchigia indicati nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo";
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al limite di indennizzo indicato nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Guasti alle macchine

La Società si obbliga ad indennizzare i danni causati da guasti meccanici, mancato od anormale funzionamento di macchinari o impianti elettrici ed elettronici, anche se di proprietà di terzi, collaudate a pronte per l'uso cui sono destinate.

Sono esclusi i danni:

- causati da difetti di cui il Contraente e l'Assicurato siano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza di assicurazione;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario ed attrezzature e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate e che non siano connessi con danni indennizzabili.

Agli effetti della presente condizione:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto con il minimo della franchigia indicati nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo";
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al limite di indennizzo indicato nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Onorari periti e consulenti (valida anche per sezione Danni Indiretti)

La Compagnia rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito e/o consulente che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata con il massimo della somma indicata nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Ordinanze di Autorità

La Società indennizza i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione o la costruzione di fabbricati (o loro parti), purché i lavori di ricostruzione avvengano, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, nonché per le concessioni ed i canoni concessori da concessionari, per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l'assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi e Locatari" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a case che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesto, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti l'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Rinuncia all'azione di rivalsa (valida anche per sezione Danni Indiretti)

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllanti, controllate e collegate, i fornitori, e i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Universalità

Qualora una cosa, inerente all'attività dichiarata in polizza, non trovasse precisa assegnazione in una delle somme assicurate o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, tale cosa verrà attribuita alla somma assicurata "Beni mobili".

Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 2.7 pagamento dell'indennizzo a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 2.7, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Compensazione fra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo

l'articolo 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate per le quali non vale il disposto dell'articolo 1907 del C.C.;
- 3) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa ubicazione.

Vetri, cristalli ed insegne

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da rottura accidentale di vetri, lastre di cristallo, specchi, insegne e moduli fotovoltaici.

La Società non indennizza i danni:

- 1) avvenuti in occasione di rimozioni, traslochi e lavori di straordinaria manutenzione;
- 2) dovuti a vizio di costruzione, difettosa installazione, nonché a rigature, segnature e scheggiature.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 4 Assicurazione parziale - Norme specifiche che regolano l'indennizzo.

Agli effetti della presente condizione:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto con il minimo della franchigia indicati nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo";
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al limite di indennizzo indicato nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Impiego mobile (valida anche per la sezione Furto)

Gli impianti, apparecchi ed apparecchiature elettroniche assicurati, possono essere utilizzati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Per la presente estensione di garanzia si conviene che non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi.

Si precisa che la garanzia prestata dalla presente condizione è pienamente valida durante l'utilizzo delle apparecchiature da parte di personale autorizzato anche nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 6,00.

Limitatamente ai danni da furto di beni posti nei veicoli durante le ore notturne, dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido.

Agli effetti della presente condizione:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto con il minimo della franchigia indicati nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo";
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al limite di indennizzo indicato nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Ripristino dei danni

Relativamente al ripristino dei danni cagionati da sinistro indennizzabile a termine di polizza, se questo avviene con la prestazione d'opera di propri dipendenti si conviene che la Società rimborserà al Contraente le spese relative desunte dalla documentazione fornita dagli uffici del Contraente che contiene come base di calcolo i seguenti parametri:

- per la manodopera (dipendente del Contraente): il costo orario per operai qualificati risultanti dalle tabelle bimensili dei prezzi per la manodopera fornite dal Ministero dei LL.PP. tramite il

Provveditorato alle OO.PP. della Regione con la maggiorazione del 25% delle stesse tabelle indicato dalla voce "Spese Generali ed utili d'impresa";

- per i materiali (se vengono utilizzati quelli esistenti nelle giacenze del magazzino del Contraente): la tabella dei prezzi fornita dallo stesso provveditorato alle OO.PP. della Regione, o, in alternativa il prezziario della Camera di Commercio competente.

Maggiori costi

In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, ove l'Assicurato dovesse proseguire le attività svolte nei fabbricati ed impianti danneggiati, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- installazione temporanea di beni;
- noleggio attrezzature e veicoli;
- trasporto dipendenti;
- trasporto c/o terzi del percolato;
- riscaldamento dei locali, dovute all'impossibilità di utilizzare il calore prodotto dall'impianto di biogas;
- ecc.

NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'INDENNIZZO

Norme specifiche di Sezione che integrano le Norme generali che regolano l'indennizzo:

Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il "Servizio Competente" del Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Il "Servizio Competente" deve altresì:

- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile c/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. 2 - Valore delle cose assicurate

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di Sezione, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) Fabbricati: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- 2) Beni mobili:
 - A. *Macchinari, Attrezzature ed arredamento, ecc.*: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
 - B. *Merci*: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali, le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Art. 3 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina:

- 1) per i Fabbricati, applicando il deprezzamento stabilito al precedente Art. 2 Valore delle cose assicurate, alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- 2) per i Beni Mobili, deducendo dal valore di cui al precedente Art. 2 Valore delle cose assicurate, il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Eraio.
- 3) per i valori, l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:
 - per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano;
 - se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano;
 - per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata.
 - per i valori non specificati ai precedenti punti, in base al loro valore nominale.per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
 - a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.
 - c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
 - d) per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 4- Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)

Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente:

1. In caso di distruzione:
 - a) Per i "fabbricati", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene, escludendo soltanto il valore dell'area.
 - b) Per i macchinari, gli impianti, le attrezzature, l'arredamento e quanto alla voce "beni mobili/contenuto (esclusi valori, oggetti d'arte, scorte e merci)" il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; resta convenuto che quando il mercato

non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto, un attrezzo od un altro bene con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

2. In caso di danno parziale:

- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei beni danneggiati,

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della relativa indennità come se la estensione valore a nuovo non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina la indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo;
- 2) agli effetti delle norme di polizza, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo valore a nuovo è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento dell'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo sulla stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se da ciò non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 48 mesi dall'atto di liquidazione parziale o amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Resta convenuto, a deroga di quanto sopra, che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola.
Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino o ricostruzione;
- 5) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati deve rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro, si conviene che il supplemento d'indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, nei limiti della somma assicurata;
- 6) è facoltà dell'Assicurato di ricostruire i beni immobili anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti esclusi eventuali ulteriori aggravii conseguenti per l'Assicuratore.

Art. 5 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte a norma dei precedenti articoli, risulta che al momento del sinistro i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate, la Società indennizza il danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata maggiorata del 20% e il valore risultante al momento del sinistro.

Questa norma non si applica qualora l'assicurazione sia prestata a primo rischio assoluto.

SEZIONE DANNI INDIRETTI

PREMESSA

La garanzia della presente sezione opera esclusivamente in relazione all'attività di "produzione di energia effettuata mediante l'impianto di biogas".

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Franchigia	Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, di un importo pari alla somma assicurata, in caso di danno parziale per singolo motore, diviso il numero dei giorni lavorativi annui (220 giorni), moltiplicato per il numero di giorni di franchigia, indicato in polizza.
Periodo di indennizzo	Il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenute posteriormente alla data del sinistro.
Ricavi di vendita	Quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per la vendita di energia realizzata tramite la produzione di biogas, il tutto al netto di sconti, abbuoni ed IVA.
Somma assicurata	L'importo ottenuto moltiplicando il prezzo di vendita al KWh contrattualizzato dall'Assicurato con il Gestore della rete (intendendosi inclusi eventuali incentivi previsti dalla legge) per la quantità di energia elettrica media prodotta in KWh, secondo i dati progettuali, nell'arco di dodici mesi. La somma assicurata indicata in polizza deve essere pari o superiore, fino ad un massimo del 20%, alla somma calcolata (con il criterio sopra indicato) in base all'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Norme specifiche di Sezione che integrano le Norme generali che regolano l'assicurazione:

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, a deroga di quanto previsto dall'Art. 2 Esclusioni della Sezione Danni Diretti, indennizza i Danni Indiretti, derivanti da inattività parziale o totale, provocata da sinistro indennizzabile a termini della Sezione Danni Diretti.

Art. 2 - Esclusioni

La Società non indennizza i danni indiretti dovuti al prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- dolo del Contraente/Assicurato;
- provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Art. 3 - Aggiornamento della somma assicurata - Obblighi di comunicazione

Entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società la nuova somma assicurata.

Al ricevimento di tali dati la Società, a condizione di non rilevare una differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente somma assicurata, in eccesso o difetto, superiore al 20% di quest'ultima, emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione, in cui verranno indicati:

- 1) la nuova somma assicurata;
- 2) l'ammontare del premio anticipato per l'annualità assicurativa futura, calcolato sulla base della nuova somma assicurata;
- 3) l'importo di conguaglio per l'annualità assicurativa trascorsa, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente. In caso di differenza negativa, la Società provvederà al rimborso del relativo premio al netto delle imposte;
- 4) l'importo di conguaglio per l'annualità assicurativa in corso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente. In caso di differenza negativa, la Società provvederà al rimborso del relativo premio al netto delle imposte.

Qualora il Contraente non corrisponda l'eventuale premio di conguaglio entro 60 giorni da quello in cui la Società ha presentato allo stesso l'appendice, l'assicurazione degli aggiornamenti della somma assicurata resta sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società ai premi di conguaglio.

L'assicurazione di eventuali variazioni della somma assicurata eccedenti la limitazione del 20% saranno oggetto di specifica pattuizione.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non comunichi la nuova somma assicurata, la Società può, fino a 60 giorni dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 4 - Copertura automatica della somma assicurata

Se il Contraente o l'Assicurato ottempera agli obblighi di cui al precedente Art. 3 Aggiornamento della somma assicurata – Obblighi di comunicazione, la Società si impegna a ritenere garantito un aumento della somma assicurata entro il limite del 20% della somma stessa.

Art. 5 - Cessazione del rischio

La presente Sezione è automaticamente annullata al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- messa in liquidazione o cessazione dell'azienda.

In tutti i casi, il premio dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.

In caso di recesso o di risoluzione, da parte della Società, della Sezione Diretti, anche la presente Sezione si intende tacitamente disdetta o risolta a partire dalla data stessa, fermo il diritto del Contraente al rimborso della parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6 - Cessione o alienazione, fusione o scissione

Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell'Azienda assicurata, oppure di fusione o scissione di questa, è facoltà della Società decidere entro 30 giorni dalla comunicazione o dal momento in cui la Società ne è venuta a conoscenza, se e a quali condizioni proseguire l'assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti entro 30 giorni dalla notifica delle nuove condizioni, la presente Sezione è automaticamente annullata e la Società provvederà al rimborso della parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

Norme integrative alle Condizioni sempre operanti.

Fornitori e Clienti

Qualora un insediamento dei fornitori o clienti dell'Assicurato sia colpito da sinistro che risulterebbe indennizzabile ai sensi della Sezione Incendio della presente polizza e tale sinistro causi un'interruzione – totale o parziale - dell'attività dell'Assicurato nelle ubicazioni assicurate, l'eventuale perdita di Margine di Contribuzione che potrà derivare all'Assicurato stesso, sarà indennizzata secondo le condizioni tutte della presente Sezione sino alla concorrenza della somma indicata nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

La presente condizione particolare non è operante per sinistri originati da atti di terrorismo.

Perdite conseguenti a disposizioni dell'Autorità

La Società, a parziale deroga dell'Art. 2 Esclusioni, punto 2), indennizza i Danni Indiretti derivanti da inattività – parziale o totale -, per un periodo non superiore a 30 giorni, imputabile a divieto di accesso alle cose assicurate imposto dall'Autorità, in conseguenza del verificarsi di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La presente condizione particolare non è operante per sinistri originati da atti di terrorismo.

Perdite conseguenti ad impedimento di accesso

La Società indennizza i Danni Indiretti derivanti da inattività – parziale o totale -, per un periodo non superiore a 30 giorni, imputabile a divieto di accesso alle cose assicurate, causata da un sinistro che abbia colpito altre cose site nelle vicinanze dell'insediamento stesso ma non assicurate nella polizza di riferimento né detenute a qualunque titolo dall'assicurato e purché l'evento che ha originato il predetto sinistro sia garantito dalla polizza di riferimento stessa.

Forniture pubbliche o private

Si conviene che verrà risarcita la perdita risultante da interruzione od intralcio dell'attività dichiarata causata da sinistro che abbia colpito una qualsiasi centrale, sottostazione o linea per la produzione o distribuzione di elettricità, acqua o gas (siano essi di proprietà pubblica o privata) poste entro il raggio di 2 Km., della quale l'Assicurato si serve per ottenere elettricità, acqua o gas, sempre che tale sinistro sia indennizzabile a termini della polizza (sezione) danni diretti e sino alla concorrenza della somma indicata nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Franchigia sulla sezione Danni Diretti di riferimento

Se dall'assicurazione prestata con la sezione Danni Diretti di riferimento fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito detta sezione risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dal presente contratto che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità, a termine della polizza di riferimento, del danno diretto.

NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'INDENNIZZO

Norme specifiche di Sezione che integrano le Norme generali che regolano l'indennizzo.

Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o diminuire la perdita indennizzabile;
- 2) darne avviso alla Società entro quindici giorni da quando il "Servizio Competente" del Contraente ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
- 3) fornire a proprie spese alla Società, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite;

- 4) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i propri registri, libri, conti, fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 2 - Determinazione del danno

Determinazione del danno

Si procede alla determinazione dell'indennizzo secondo le norme seguenti:

- a. Per l'Impianto (o per SINGOLO MOTORE in caso di danno parziale) , si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (KWh / giorno), risultante dalla lettura del contatore - o nel caso di impossibilità, dalle misurazioni effettuate da Gestore della Rete – relativamente ai 2 (due) mesi antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;
- b. si rileva la produzione di energia elettrica in (KWh / giorno) che l'Impianto (o il SINGOLO MOTORE in caso di danno parziale) è in grado di erogare nei 7 (sette) giorni successivi al sinistro prima della riparazione;
- c. la differenza tra valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
 - c1) Prezzo di vendita al KWh contrattualizzato dal cliente con il gestore della rete;
 - c2) Valore dell'incentivo previsto dalla legge.

L'indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2) moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, al netto del periodo indicato quale franchigia.

Nel caso in cui la centrale assicurata alimenti una rete di teleriscaldamento, la Società indennizzerà, oltre a quanto suddetto, anche la perdita di profitto per la mancata vendita di energia termica, qualora il contraente abbia comunicato il prezzo di vendita al KWh(Termico) ed il ricavo annuo da energia termica, includendolo nella somma assicurata.

Franchigia per DI

Si precisa che la franchigia per la presente sezione è pari a 3 giorni lavorativi senza alcun minimo valore assoluto

SEZIONE FURTO

NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Norme specifiche di Sezione che integrano le Norme generali che regolano l'assicurazione.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati:

- 1) dal furto dei beni assicurati a condizione che l'autore del reato si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
 - a) violandone le difese esterne mediante:
 - i) rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
 - ii) uso di chiavi anche se fraudolento, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b) per via, diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o con particolare agilità personale;
 - c) in altro modo rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a) punto i).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
- 2) dalla rapina dei beni assicurati, (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Art. 2 - Esclusioni

La Società non indennizza i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, atti di sabotaggio purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- 2) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, radiazioni o contaminazioni radioattive, eruzioni vulcaniche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- 3) agevolati con dolo dal Contraente/Assicurato;
- 4) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi.

Relativamente carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 dell'ottavo giorno;
- 6) indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o altri eventuali pregiudizi.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Art. 3 - Forma di garanzia

L'assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. Le eventuali spese sostenute per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione di quelle rimaste, anche se danneggiate, di cui al seguente Art. 1, Obblighi in caso di sinistro – Norme specifiche che regolano l'indennizzo, saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 4 - Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria

dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale sia difesa per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato con prestazioni antivandalismo ed anticrimine, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti in metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 centimetri quadrati e con lato minore non superiore a 18 centimetri oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 centimetri quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 centimetri quadrati.

Sono pertanto esclusi – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Art. 5 - Introduzione nei locali attraverso mezzi di chiusura non conformi

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in casi di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di chiusura non rispondenti alla condizione sempre operante "Mezzi di chiusura dei locali", la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'assicurato stesso.

Detto scoperto non verrà tuttavia applicato quando le difformità riguardano mezzi di chiusura diversi da quelli utilizzati dai ladri per introdursi nei locali.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

Norme integrative alle Condizioni sempre operanti.

Guasti cagionati dai ladri

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

Agli effetti della presente condizione:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto con il minimo della franchigia indicati nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo";
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al limite di indennizzo indicato nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del contraente

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Si conviene che la Società potrà intraprendere azione legale allo scopo di procedere al recupero dell'ammontare totale o parziale dei danni derivanti da atti disonesti o fraudolenti perpetrati da dipendenti del Contraente, soltanto dopo essersi strettamente consultata con la Direzione del Contraente stesso.

Beni all'aperto

La garanzia è inoltre valida per il furto delle:

- "Beni assicurati (esclusi Valori)" posti all'aperto per destinazione d'uso;
- "Beni assicurati (esclusi Valori)" posti all'esterno purché in aree dotate di recinzione ed alla condizione essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse.

Agli effetti della presente condizione:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto con il minimo della franchigia indicati nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo";
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al limite di indennizzo indicato nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Valori

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, valori nei locali assicurati, purché chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa o in mezzi di custodia (armadi di sicurezza e corazzati, casseforti, camere di sicurezza e corazzate).

Agli effetti della presente condizione:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto con il minimo della franchigia indicati nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo";
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al limite di indennizzo indicato nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Portavalori

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, valori contro:

- 1) il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso maleore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- 2) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso i valori stessi;
- 3) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- 4) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali dell'Assicurato, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa.

Agli effetti della presente condizione:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto con il minimo della franchigia indicati nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo";
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al limite di indennizzo indicato nella "Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'INDENNIZZO

Norme specifiche di Sezione che integrano le Norme generali che regolano l'indennizzo.

Art. 1 - Determinazione del danno

Relativamente alle cose costituenti "Beni mobili", si farà riferimento al "Valore a nuovo", intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per qualità, rendimento e funzionalità, anche estetica. Pertanto in caso di sinistro l'ammontare del danno verrà determinato senza tener conto del deprezzamento ivi previsto. Sono escluse dall'assicurazione "valore a nuovo" le cose fuori uso o non più utilizzate per l'uso corrente al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà invece determinato dal costo di riparazione della cosa danneggiata

qualora tale costo sia inferiore al "valore a nuovo".

Art. 2 - Valori e titoli di credito

L'ammontare del danno si determina:

- 1) per i valori, l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:
 - a) per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano;
 - b) se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano;
 - c) per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata.
 - d) per i valori non specificati ai precedenti punti, in base al loro valore nominale.
- 2) per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
 - e) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - f) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.
 - g) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
 - h) per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 3 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro - Reintegro automatico

In caso di sinistro le somme assicurate, con le singole partite di polizza, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. Si conviene però che la somma assicurata verrà contemporaneamente reintegrata di un pari importo. L'Assicurato si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza col pagamento dell'indennizzo da parte della Società.

Art. 4 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo all'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

SCHEDA RIEPILOGATIVA – FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

SEZIONE DANNI DIRETTI

GARANZIE	Scoperto	Franchigia/ minimo scoperto €	Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo €
Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente indicato	1.000,00		==
Eventi sociopolitici	10%	1.500,00	70% della somma assicurata per ogni unità immobiliare
Terrorismo	15%	10.000,00	50% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite di € 3.000.000,00 per tutti i beni assicurati
Eventi atmosferici	10%	1.500,00	70% della somma assicurata per ogni unità immobiliare
- fatto salvo per Gelo	Franchigia frontale		250.000,00
Grandine su fragili	10%	1.000,00	250.000,00
Terremoto	20%	30.000,00	40% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite di € 5.000.000,00 per tutti i beni assicurati
Inondazioni, alluvioni ed allagamenti	20%	15.000,00	50% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite di € 5.000.000,00 per tutti i beni assicurati
Acqua condotta	Franchigia frontale		200.000,00
Spese di ricerca del guasto	Franchigia frontale		50.000,00

Cose particolari	Franchigia frontale	100.000,00
Crollo e collasso strutturale di fabbricati	15% 10.000,00	250.000,00
Guasti alle macchine	10% 2.500,00	250.000,00
Fatto salvo: per apparecchiature elettroniche	Franchigia frontale	75.000,00
Fenomeno elettrico	Franchigia frontale	100.000,00
Ordinanze di Autorità	Nessuna	Nessuno
Vetri, cristalli ed insegne	Franchigia frontale	15.000,00 con il limite di 2.500,00 per singola lastra
Impiego mobile (valida anche per la sezione Furto)	Franchigia frontale	25.000,00
Maggiori costi	Franchigia frontale	100.000,00
Onorari periti e consulenti	Nessuna	70.000,00
Valori	500,00	10.000,00
Ricorso terzi	Nessuna	La somma assicurata alla relativa partita
Spese di demolizione, sgombero, rimozione, ricollocamento, ecc.	Nessuna	500.000,00
Beni presso terzi	Franchigia frontale	100.000,00

Nota = Unità immobiliare: bene immobile e relativi beni mobili / contenuto.

SEZIONE DANNI INDIRETTI

GARANZIE	Franchigia	Periodo di indennizzo - Limite di indennizzo €
Tutte	3 giorni lavorativi	12 mesi, con il limite di 2.000.000,00

IN AGGREGATO SEZIONI DANNI DIRETTI ED INDIRETTI

GARANZIE	Limite di indennizzo (per sinistro e per annualità) €
Onorari periti e consulenti	100.000,00
Terrorismo	5.000.000,00
Terremoto	5.000.000,00
Inondazioni, alluvioni ed allagamenti	5.000.000,00

SEZIONE FURTO

GARANZIE	Scoperto	Franchigia/ minimo scoperto	Limite di indennizzo
Beni mobili		1.000,00 €	La somma assicurata
Guasti cagionati dai ladri		Nessuna	10.000,00
Valori nei locali e portavalori		500,00 €	La somma assicurata
Furto beni all'aperto		1.000,00 €	10.000,00 €

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente: REA Impianti s.r.l.
Loc. Le Morelline, 2 snc
57016 Rosignano Solvay (LI)
C.F./P.IVA 01741410490

durata del contratto: anni 3 e giorni 16, con
effetto dal: 15/12/2017
scadenza il: 31/12/2020
scadenza prima rata 31/12/2018
frazionamento: annuale

RIEPILOGO UBICAZIONI – SOMME ASSICURATE – MASSIMALI E PREMIO

Ubicazione 1) Polo Impiantistico di Scapigliato - Via Emilia SR 206 Km. 16,5 e SP 1,2 - Loc. Lo Scapigliato - 57016 Rosignano Marittimo (LI)

Ubicazione 2) Impianto di recupero - Via Pasubio, 130 - 57023 Cecina (LI)

Ubicazione 3) Sede Amministrativa - Loc. Le Morelline 2 – 57016 Rosignano Solvay

SEZIONE INCENDIO

Partite assicurate	Somme assicurate	Tasso lordo	Premio lordo
1) Fabbricati,	12.000.000,00		
2) Beni mobili	20.000.000,00		
3) Ricorso terzi	1.500.000,00		
Totale somme assicurate	33.500.000,00		
Totale premio lordo relativo alla sezione Danni Diretti			

SEZIONE DANNI INDIRETTI

Partite assicurate	Somme assicurate	Tasso lordo	Premio lordo
1) Somma assicurata	3.000.000,00		
Totale premio lordo relativo alla sezione Danni Indiretti			

SEZIONE FURTO

Partite assicurate	Somme assicurate (Primo Rischio Assoluto)	Tasso lordo	Premio lordo
1) Beni mobili	30.000,00		
2) Valori nei locali e garanzia "Portavalori"	5.000,00		
Totale somme assicurate	35.000,00		
Totale premio lordo relativo alla sezione Furto			

RIEPILOGO PREMI DI POLIZZA

	Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
Sezione Danni Diretti			
Sezione Danni Indiretti			
Sezione Furto			
TOTALE			

La Società

Il Contraente / Assicurato
